



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



REGIONE MOLISE

**ASSESSORATO ALLE POLITICHE AGRICOLE, AGROALIMENTARI,
SVILUPPO RURALE, CONSORZI DI BONIFICA,
PROGRAMMAZIONE FORESTALE, CACCIA E PESCA,**

AUTORITA' DI GESTIONE REGIONALE

**PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PAC 2023-2027
(PSNP 2023-2027)**

CCI 2023IT06AFSP001

REGIONE MOLISE

COMPLEMENTO PER LO SVILUPPO RURALE 2023-2027–

DGR 57 del 08 marzo 2023

SRA01-PRODUZIONE INTEGRATA

(Art. 70 Reg. UE 2115/2021)

**BANDO ATTUATIVO PER LA PRESENTAZIONE DELLE
DOMANDE ANNO 2023**



PREMESSA	3
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA	3
ARTICOLO 1 – FINALITÀ ED OBIETTIVI	4
ARTICOLO 2 – RIFERIMENTI NORMATIVI	5
ARTICOLO 3 - SOGGETTI BENEFICIARI	7
ARTICOLO 4 - AMBITO TERRITORIALE	7
ARTICOLO 5 - CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ.....	7
ARTICOLO 6- IMPEGNI	9
ARTICOLO 7- DECORRENZA E DURATA DEGLI IMPEGNI	10
ARTICOLO 8 - COLLEGAMENTO CON ALTRI INTERVENTI.....	10
ARTICOLO 9- AGEVOLAZIONI PREVISTE	10
ARTICOLO 10- CRITERI DI SELEZIONE	11
ARTICOLO 11- DOTAZIONE FINANZIARIA.....	11
ARTICOLO 12- TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	12
ARTICOLO 13- ALTRE INFORMAZIONI SULL'INTERVENTO.....	12



PREMESSA

Il Complemento dello Sviluppo Rurale della Regione Molise (CSRM 2023/27), approvato con DGR 57 del 8 marzo 2023, prevede l'attivazione dell'intervento SRA01 *produzione Integrata*, sulla base dei contenuti del Piano Strategico Nazionale per l'attuazione della PAC 2023-2027 (PSNP 2023/27) approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2022)8645 del 2 dicembre 2022.

Con Determinazione del Direttore del II Dipartimento n. 125 del 30-12-2022, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise n.64 del 30 dicembre 2022, è stata approvata una informativa circa la programmazione degli interventi di sviluppo rurale della Regione Molise, relativi agli impegni in materia di ambiente e di clima (SRA) per l'anno 2023 riferiti al PSNP 2023/27.

Il presente bando, dando seguito a quanto stabilito con la determinazione di cui sopra, definisce ulteriori dettagli necessari per la presentazione delle domande a valere sull'intervento SRA01 "Produzione Integrata", sulla base delle indicazioni dell'Organismo Pagatore AGEA e di chiarimenti dell'AdG nazionale e del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF).

L'intervento SRA01 è finalizzato agli obiettivi specifici della PAC di:

- ✓ Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi, anche attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile.
- ✓ Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica.

Per maggiori informazioni sulla natura e sulle finalità dell'intervento si rimanda alla scheda dell'intervento SRA01 del documento CSRM 2023/27 sopra citato alla corrispondente scheda intervento del PSP (entrambi consultabili mediante accesso al sito web: <https://psr.regione.molise.it/programma2327>).

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

- a) La Regione Molise, in relazione ad eventuali modifiche inerenti il completamento della base giuridica unionale di riferimento, alla modifica delle schede intervento del PSPN 2023/27 e alle eventuali modifiche che potrà essere necessario apportare al documento di programmazione regionale (CSRM 2023-27) su richieste di livello superiore, anche di natura finanziaria, ancora ipotizzabili in linea teorica, si riserva la facoltà di integrare o modificare le disposizioni contenute nel presente avviso, inclusi i termini e le condizioni per accedere al sostegno, al fine di garantire la salvaguardia degli interessi unionali, la trasparenza ed il buon andamento dell'azione amministrativa.



- b) I potenziali beneficiari, che intendono presentare domanda ai sensi del presente avviso, sono consapevoli e accettano, con il rilascio e la sottoscrizione della domanda stessa, le seguenti condizioni:
- i. che la presentazione della domanda non fa sorgere alcun obbligo o impegno giuridicamente vincolante da parte della Regione e che, anche a fronte dell'esito positivo della domanda ed ammissione agli aiuti, il pagamento degli stessi è subordinato alla verifica del rispetto delle condizioni previste dalla scheda dell'intervento SRA01, sia a livello di PSNP 2023/27 che di CSRM 2023/27, così come approvate dalla Commissione;
 - ii. che, in caso di modifiche o integrazioni da apportare al presente bando in relazione alla decisione di approvazione del PSN da parte della Commissione europea, l'onere di apportare eventuali variazioni alla domanda necessarie a renderla conforme a quanto previsto dal programma è in capo al richiedente; le domande non conformi al presente avviso, così come eventualmente modificato a seguito di quanto su espresso, non potranno essere prese in considerazione;
 - iii. all'approvazione della modifica del periodo di impegno riferito, anziché all'anno solare, al 15 maggio - 14 maggio dell'annualità di presentazione della domanda, così come comunicato ad AGEA, con nota di protocollo n. 61137/2023 del 07-04-2023, la volontà di modificare il periodo di impegno previsto dal PSNP, sulla base di quanto già definito nel proprio Complemento di Programmazione per lo Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027, a seguito di condivisione con l'AdG nazionale.

ARTICOLO 1 – FINALITÀ ED OBIETTIVI

1. Il presente bando riguarda le azioni previste dall'intervento SRA01- Produzione Integrata - nel Piano Strategico Nazionale di attuazione della PAC 2023-2027 e dal Complemento per lo Sviluppo Rurale della Regione Molise.
2. L'intervento "Produzione Integrata":
 - a) prevede un sostegno per ettaro di SAU a favore dei beneficiari che si impegnano ad adottare le disposizioni tecniche indicate nei Disciplinari di Produzione Integrata (DPI) stabiliti per la fase di coltivazione, aderendo al Sistema di Qualità Nazionale Produzione integrata (SQNPI). I DPI sono approvati con provvedimenti regionali, sulla base delle "Linee guida nazionali per la produzione integrata delle colture", approvate ai sensi della L. 4 del 3 febbraio 2011 e del DM 4890 del 8 maggio 2014 di istituzione del Sistema Nazionale di Qualità Produzione integrata (SQNPI), e relativi aggiornamenti. L'adesione ai disciplinari si configura, inoltre, come applicazione della Difesa integrata volontaria prevista dalla Direttiva sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (come previsto nel PAN);
 - b) concorre anche a rispondere agli obiettivi della Direttiva 2009/128/CE sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, recepita in Italia con decreto legislativo n. 150/2012 (articolo 6, "Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei



- prodotti fitosanitari (PAN)"); della "Direttiva Habitat" 92/43/CEE e della "Direttiva Uccelli" 2009/149/CE (es. PAF regionali) e agli obiettivi specifici del Green Deal europeo contenuti nella Strategia "Dal produttore al consumatore" e nella "Strategia sulla biodiversità" (COM/2020/380 final);
- c) risponde agli Obiettivi specifici regionali 4 "Contrastare i cambiamenti climatici" e 5 "Tutelare l'ambiente". Concorre fortemente anche all'obiettivo specifico 6 relativo al paesaggio e alla biodiversità;
- d) assume un rilievo centrale in termini finanziari nel panorama complessivo degli interventi previsti dal PSN Italia 2023-2027, così come nel quadro degli interventi attivati dalla Regione Molise, in quanto concorre al raggiungimento del *ring fencing* finanziario (35%) delle risorse FEASR da destinare al sostegno dell'azione per il clima e l'ambiente.
3. L'intervento si applica su tutto il territorio regionale a tutte le tipologie colturali, esclusi i terreni a riposo, prati e pratipascoli non avvicendati, pascoli magri.

ARTICOLO 2 – RIFERIMENTI NORMATIVI

1. Il presente bando viene adottato in coerenza, conformità ed attuazione del PSNP 2023/27, del CRPM 23/27 e dei suoi atti delegati e della seguente normativa:
- Decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del 23 agosto 2022, n. 362512, recante attuazione del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1317 della Commissione del 27 luglio 2022 che prevede deroghe al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione delle norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (BCAA) 7 e 8, per l'anno di domanda 2023;
 - Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
 - Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013;
 - Regolamento (UE) 2021/2117 che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione;



- Regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA)
- Regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- Regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022 che integra il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di gestione e controllo della politica agricola comune;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1317 della Commissione del 27 luglio 2022 che prevede deroghe al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione delle norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (norme BCAA) 7 e 8 per l'anno di domanda 2023;
- Decisione di esecuzione C(2022) 8645 final del 2 dicembre 2022 con la quale la Commissione ha approvato il Piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sue successive modifiche e integrazioni;
- Delibera della Giunta Regionale del Molise avente per oggetto Regolamento (UE) N. 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio. Complemento di Programmazione per lo Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Molise. Approvazione CSR "Versione 1". Approvazione percorso Comitato di Monitoraggio;
- Decreto legislativo 17 marzo 2023 n. 42, concernente la "Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2



dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013”;

- Decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 47 del 24 febbraio 2023, recante “Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti” e in particolare l’articolo 11;
- Decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste prot. interno N.0147385 del 09/03/2023 recante disposizioni circa la “*Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all’uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale*”, e in particolare l’articolo 7.
- Determinazione del Direttore del II Dipartimento n. 125 del 30-12-2022, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise n.64 del 30 dicembre 2022, avente per oggetto: *Piano Strategico Nazionale della Pac 2023/2027 - Programmazione degli interventi di Sviluppo Rurale della Regione Molise relativi agli impegni in materia di ambiente e di clima (SRA) per l'anno 2023 - Informativa.*
- Istruzioni Operative AGEA n. 35, ORPUM 002459 del 18 aprile 2023 aventi per oggetto “Sviluppo Rurale - Campagna 2023. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 – Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento della Programmazione 2023-2027 e Programmazione 2014-2022 finanziate con risorse FEASR 2023-2027 – Interventi connessi alle superfici e agli animali”.

ARTICOLO 3 - SOGGETTI BENEFICIARI

1. Possono presentare la domanda tutti gli imprenditori agricoli singoli o associati, enti pubblici gestori di aziende agricole ed altri gestori del territorio che conducono superfici ricadenti sul territorio regionale.

ARTICOLO 4 - AMBITO TERRITORIALE

1. L’azione SRA01 è applicabile sull’intero territorio della Regione Molise.

ARTICOLO 5 - CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

REQUISITI SOGGETTIVI



1. Possono presentare la domanda gli agricoltori singoli o associati in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per gli “agricoltori in attività”, come disciplinato al punto 4.1.4 del PSP 2023-2027¹.
2. I beneficiari devono avere un'età non superiore a 70 anni (nel caso di società, l'età è riferita al rappresentante legale).

REQUISITI OGGETTIVI

3. L'impresa deve essere in possesso dei seguenti requisiti/condizioni di ammissibilità:
 - a) Adesione del beneficiario al Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI) per la fase di coltivazione (“Conformità ACA” o “Conformità ACA più marchio” o “Marchio”), in forma singola o associata;
 - b) Assoggettamento della intera superficie aziendale agli impegni previsti dall'intervento SRA01;
 - c) I beneficiari aderiscono all'intervento SRA01 con una SOI (Superficie Oggetto di Impegno) minima di 1 ettaro;
 - d) Le superfici eleggibili secondo le specificità delle Regioni/PPAA devono essere individuate in SQNPI.
4. Aderire agli impegni previsti dall'intervento con Superficie minima oggetto d'impegno pari a 1 ettaro
5. tutti i requisiti necessari per accedere al regime di sostegno devono essere posseduti alla data del 15 maggio 2023 e mantenuti per l'intero periodo d'impegno (5 anni, dal 15/05/2023 al 14/05/2028).
6. La perdita dei criteri di ammissibilità genera la decadenza totale dell'impegno con recupero dei premi già erogati nell'anno di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità e per le annualità precedenti, o l'esclusione annuale laddove previsto dalle

¹ L'attività agricola minima consiste nello svolgimento da parte dell'agricoltore di almeno una pratica colturale annuale per il mantenimento delle superfici agricole o per il conseguimento della produzione agricola.

Sono considerati agricoltori in attività gli agricoltori che, al momento della presentazione della domanda di aiuto sono in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) agricoltori che nell'anno precedente a quello di domanda hanno ricevuto pagamenti diretti per un importo non superiore a 5.000 euro.

b) iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese come impresa agricola “attiva” o come piccolo imprenditore e/o coltivatore diretto. Nel caso in cui l'impresa individuale o società risulti iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese in uno stato diverso da “attivo”, che pregiudica lo svolgimento dell'attività d'impresa agricola, non è riconosciuto il requisito di agricoltore in attività;

c) iscrizione alla previdenza sociale agricola (INPS) come coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, coloni o mezzadri.

d) possesso della partita IVA attiva in campo agricolo, con dichiarazione annuale IVA, ovvero con comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, relativa all'anno precedente la presentazione della domanda, dalla quale risulti lo svolgimento dell'attività agricola. Per le aziende con superfici agricole ubicate, in misura maggiore al cinquanta per cento, in zone montane e/o svantaggiate ai sensi della regolamentazione dell'Unione europea, nonché per gli agricoltori che iniziano l'attività agricola nell'anno di domanda, è sufficiente il possesso della partita IVA attiva in campo agricolo.

L'iscrizione al registro non comporta alcun obbligo di produzione, ma se un soggetto intende svolgere l'attività imprenditoriale agricola, che sviluppa un volume d'affari superiore a 7.000 euro, è obbligato ad iscriversi al Registro delle imprese. Per le aziende che, in presenza di un volume d'affari non superiore a 7.000 euro, ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge n. 87/2018, convertito in legge n. 96/2018, si avvalgono della facoltà di esenzione dalla presentazione della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, presentano fatture, bollette doganali o altra documentazione fiscale/contabile relativa all'attività agricola svolta per produzione o per il mantenimento della superficie.



disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni, ad eccezione dei casi in cui ciò sia dovuto a cause di forza maggiore come disciplinate al successivo art.13.

ARTICOLO 6 - IMPEGNI

1. I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio regionale, per un periodo di 5 anni estendibile a 7, qualora siano rispettati i seguenti impegni che vanno oltre le condizioni elencate all'articolo 70, paragrafo 3 del Regolamento (UE) 2021/2115:
 - a. Applicazione conforme, in regime SQNPI, dei disciplinari di produzione integrata (DPI) approvati a livello regionale (o nelle regioni limitrofe nel caso non siano disponibili a livello regionale se previsto dalle Regioni/PPAA), articolati in “norme generali” e “norme per coltura” e relativi ai seguenti aspetti agronomici: lavorazioni del terreno, avvicendamento colturale, irrigazione, fertilizzazione, difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti, regolazione delle macchine distributrici dei prodotti fitosanitari e scelta del materiale di moltiplicazione. I disciplinari vengono applicati a livello di azienda, unità produttiva o coltura;
 - b. Tenuta del registro delle operazioni colturali (inclusi i trattamenti fitosanitari e le fertilizzazioni) e di magazzino previste dai disciplinari di produzione integrata e dalle norme di adesione a SQNPI, secondo le modalità previste dalle Regioni/PPAA.
2. Le superfici da assoggettare agli impegni devono essere disponibili al momento della presentazione della domanda e mantenute dal richiedente per una durata almeno pari al periodo di impegno. Tuttavia, sono ritenuti validi anche titoli di conduzione di terreni di durata inferiore, ma almeno pari ad una annualità d'impegno, con copertura dell'annualità di pagamento dal 15 maggio al 14 maggio dell'anno successivo alla presentazione della domanda; in tal caso il richiedente deve rinnovare il titolo, attraverso la stipula di nuovi contratti che garantiscano la continuità della copertura del periodo di impegno. Il mancato rinnovo può comportare la decadenza dell'aiuto e la restituzione delle somme eventualmente erogate nelle annualità precedenti maggiorate degli interessi (qualora si superi la tolleranza contemplata nella sezione impegni). La disponibilità delle superfici deve essere dimostrata secondo le regole di riferimento del fascicolo aziendale come previsto dal DPR 503 del 01/12/1999 e s.m.i. e circolare AGEA prot. N. ACIU.2016.120 del 1/03/2016.
3. Le superfici oggetto di impegno accertate con la domanda iniziale devono essere mantenute per tutta la durata del periodo di impegno come segue:
 - a) mantenimento per tutto il periodo di impegno della quantità di superficie ammessa nella domanda, con una tolleranza massima complessiva in riduzione del 20%;
 - b) il calcolo della riduzione si effettua per differenza di superficie tra quella concessa nella domanda e quella che soddisfa i criteri di ammissibilità al pagamento. Non si effettua alcun recupero degli importi erogati negli anni precedenti se la riduzione complessiva rimane contenuta nella soglia del 20%;
 - c) se la riduzione tra la quantità di superficie impegnata ammessa inizialmente e quella mantenuta durante il periodo d'impegno è superiore al 20%, l'impegno



decade con il conseguente recupero degli importi erogati nelle campagne precedenti fatte salve le cause di forza maggiore (*come definito all'art. 3 del Reg. (UE) 2021/2116*) ed i subentri agli impegni;

- d) non sono ammesse compensazioni delle superfici in aumento o in diminuzione durante il periodo considerato.
- 4. È prevista la possibilità di trasformazione degli impegni del presente intervento in impegni di SRA29 “Produzione biologica” o di altri interventi agro climatico ambientali più impegnativi dal punto di vista ambientale senza incorrere in penalità rispetto al mancato mantenimento dell’impegno relativo al presente intervento.
- 5. La conversione, l’adeguamento, l’estensione degli impegni (nonché la cessione parziale o totale di azienda) sono regolati in conformità e alle condizioni previste dall’art. 70 del Reg. UE 2022/2115.
- 6. I pagamenti sono accordati qualora siano rispettati i seguenti altri obblighi:
 - a) Rispetto delle norme di Condizionalità (art. 12, Reg. (UE) 2021/2115);
 - b) Rispetto delle norme di Condizionalità sociale (art. 14, Reg. (UE) 2021/2115).

ARTICOLO 7- DECORRENZA E DURATA DEGLI IMPEGNI

- 1. Gli impegni decorrono dal 15 maggio 2023 e devono essere rispettati per cinque anni (dal 15/05/2023 al 14/05/2028).

ARTICOLO 8 - COLLEGAMENTO CON ALTRI INTERVENTI

- 1. Le superfici oggetto di aiuto in SRA01 non potranno essere in ogni caso destinatarie di aiuto per la medesima annualità nell’ambito dell’intervento settoriale di Produzione integrata, di cui ai Programmi operativi di Organizzazioni di Produttori nei settori ortofrutticolo, dell’olio di oliva e olive da tavola e delle patate. Non sono compatibili con l’intervento SRA 29 per entrambe le azioni.
- 2. L’intervento SRA01 è compatibile e cumulabile anche con l’intervento SRB01 – Sostegno zone con svantaggi naturali montagna. Inoltre è compatibile con gli interventi SRA08 - Gestione prati e pascoli non avvicendati, e SRA 14 - allevatori custodi dell’agrobiodiversità.
- 3. Il sostegno erogato dal presente intervento è inoltre cumulabile sulla stessa superficie ammissibile con quello erogato dagli eco-schemi 1 (pascolamento), 2, 3, 4 e 5, del PSP 2023-2027 posto che viene assicurata la non duplicazione dei pagamenti per gli interventi che si sovrappongono.

ARTICOLO 9- AGEVOLAZIONI PREVISTE

- 1. L’entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza a quanto disposto all’art. 82 Regolamento (UE) 2021/2115) sulla base dei minori ricavi e dei maggiori costi



derivanti dall'adozione del metodo di produzione integrata. Tra i maggiori costi si considera anche il costo della certificazione. L'importo del sostegno è così definito:

- a) sostegno base per le superfici destinate a coltura annuale ad eccezione delle foraggere e prati pascoli avvicendati: 300 euro/ha;
 - b) sostegno base per le superfici destinate a foraggere e prati pascoli avvicendati - 200 euro/ha;
 - c) sostegno base per le colture orticole: 400 euro/ha
 - d) sostegno base per le superfici a coltura perenne (olivo, vite, frutta): 550 euro/ha
2. Il pagamento annuale si riferisce alla superficie agricola, per ettaro ammissibile, effettivamente sottoposta a impegno.
 3. Nel calcolo del pagamento del premio, l'importo complessivo del sostegno è soggetto a degressività sulla base del suo ammontare, secondo lo schema di seguito riportato:
 - per importi fino a 50.000,00 euro incluso, il 100% del sostegno,
 - per importi compresi tra 50.001,00 e 75.000,00 euro incluso, l'80% del sostegno.
 - per importi oltre i 75.001,00 euro incluso, il 60% del sostegno.

ARTICOLO 10- CRITERI DI SELEZIONE

1. La Regione Molise per l'intervento SRA01 non prevede l'applicazione dei criteri di selezione.

ARTICOLO 11- DOTAZIONE FINANZIARIA

1. Le risorse destinate all'intervento SRA01 per tutto il periodo 2023-2027 ammontano, come da ALLEGATO 1 del COMPLEMENTO PER LO SVILUPPO RURALE 2023-2027- REGIONE MOLISE - approvato con DGR 57 del 08 marzo 2023 e successive modifiche ed integrazioni, ad € 10.000.000,00 (euro diecimilioni). Ai fini del presente avviso la dotazione finanziaria per le domande, annualità 2023 da assegnare all'azione SRA01 "Produzione Integrata" è pari ad € 2.000.000,00 (euro duemilioni).
2. La Regione si riserva, qualora ciò sia ritenuto necessario per garantire un regolare avanzamento finanziario dell'intervento e del Programma, di prevedere stanziamenti aggiuntivi a quelli previsti nei bandi attuativi dell'intervento SRA01, provenienti da eventuali rimodulazioni del PSP, o da economie realizzate nell'ambito del presente bando a valere sull'azione SRA01.
3. È garantita la copertura finanziaria delle domande di pagamento (conferma annuale dell'impegno), successive alla presentazione di domande già ammesse a finanziamento, fatte salve le pertinenti disposizioni vigenti all'anno di presentazione della domanda di conferma.



ARTICOLO 12- TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Le domande volte ad ottenere la concessione degli aiuti devono essere compilate utilizzando la specifica procedura informatica messa a disposizione da AGEA sul portale SIAN (www.sian.it) e seguendo le disposizioni contenute nell'Istruzione Operativa che saranno fornite da AGEA. La domanda si intende formalmente presentata una volta effettuato il rilascio della stessa nel portale SIAN.
2. Ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n.0147385 del 09/03/2023, le domande devono essere presentate a far data dall'approvazione del presente bando e non oltre la data del **15 MAGGIO 2023, fatte salve ulteriori disposizioni del MASAF/AGEA**, sulla base dei dati contenuti nel fascicolo aziendale aggiornato e validato. È, pertanto, necessario costituire ed aggiornare il "fascicolo unico aziendale" presso i CAA convenzionati con AGEA, prima della presentazione della domanda. I CAA con il rilascio della domanda certificano che siano presenti i requisiti per la presentazione della domanda e rispettate le condizioni previste dal bando. Le condizioni dichiarate nella domanda devono essere soddisfatte alla data di rilascio della domanda. Ciascun richiedente, nello stesso anno, non può presentare più domande a valere sullo stesso intervento. La domanda può essere ritirata in tutto o in parte fino a quando non è stato estratto il campione previsto per l'espletamento dei controlli.
3. I soggetti che non hanno i requisiti di ammissibilità previsti nell'articolo 5 non possono rilasciare domanda. La Regione declina ogni responsabilità per rilasci impropri delle domande e a conseguenze future che le stesse possono causare che sono da attribuirsi esclusivamente a chi ha effettuato il rilascio della domanda.
4. In caso di modifica con decreto ministeriale della data di presentazione della domanda la stessa si ritiene, nel presente bando, integralmente recepita senza ulteriore disposizione.
5. Con il rilascio della domanda il beneficiario accetta tutti gli impegni e le condizioni previste dal presente bando e certifica le informazioni riportate in domanda rinunciando a qualsiasi azione di rivalsa verso la regione in relazione ad errori o altre condizioni che determinano il mancato pagamento totale o parziale della stessa.

ARTICOLO 13- ALTRE INFORMAZIONI SULL'INTERVENTO

Istruttoria delle domande

1. Il procedimento amministrativo delle domande avviene mediante le apposite funzionalità sul sistema informatico SIAN, gestito da SIN, per conto di AGEA. La presentazione delle domande avviene esclusivamente online (rilascio), le fasi istruttorie prevedono controlli di ricevibilità e di ammissibilità al sostegno effettuati con "metodo automatizzato", ovvero utilizzando controlli incrociati con le banche dati disponibili ai fini della verifica del possesso dei requisiti previsti dal presente bando o manuale con verifica da parte della Regione e restituzione degli esiti ad AGEA. In



particolare, i controlli inerenti le superfici dichiarate sono eseguiti con riscontri con SIGC (Sistema Integrato di Gestione e Controllo) basato sulle metodiche di telerilevamento e fotointerpretazione. Un campione delle domande presentate sarà sottoposto anche ai “controlli in loco”.

2. La presentazione delle domande dovrà avvenire modalità conformemente alle disposizioni fornite dall'Organismo Pagatore AGEA

Responsabile del Procedimento

3. Il Responsabile del Procedimento regionale delle attività istruttorie di competenza regionale per l'intervento SRA01 è il direttore pro tempore responsabile del Servizio *Economia del territorio, Attività integrative, Infrastrutture rurali e Servizi alle imprese – Sostegno al reddito e condizionalità*;
4. Il pagamento dell'aiuto, senza l'applicazione di riduzioni o esclusioni – vale come comunicazione di chiusura del procedimento amministrativo.
5. La notifica di chiusura del procedimento amministrativo con esito negativo o parzialmente positivo viene effettuata dalla Regione solo per le istruttorie di competenza secondo le procedure della L.241/90 e s.m.i..

Conservazione delle domande

6. Al fine di consentire l'espletamento dei controlli amministrativi e in loco, il Richiedente è tenuto a conservare il “fascicolo di domanda” presso il soggetto autorizzato (CAA) che ha effettuato il rilascio della domanda stessa.
7. Il fascicolo di domanda deve contenere tutti i documenti relativi alla domanda stessa, in particolare:
 - la domanda debitamente sottoscritta;
 - i documenti correlati alle condizioni di ammissibilità dichiarate in domanda.

Esonero dagli impegni (Causa di forza maggiore)

8. Il beneficiario può essere esonerato dal mantenimento degli impegni assunti nei seguenti casi di forza maggiore o circostanze eccezionali, in analogia a quanto definito all'art. 3 del Reg. (UE) 2021/2116 e specificatamente:
 - a) una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente l'azienda;
 - b) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
 - c) una epizoozia, la diffusione di una fitopatìa o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
 - d) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda;



- e) il decesso del beneficiario;
 - f) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario.
9. I casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali nonché la relativa documentazione, di valore probante l'evento, devono essere notificati dagli interessati al Responsabile dell'intervento entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui lo stesso o il suo rappresentante è in grado di provvedervi, a pena dell'applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste per il mancato rispetto degli impegni.

Trasferimento di Azienda

10. Se nel corso del periodo di esecuzione dell'impegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda a uno o più soggetti, questi ultimi possono subentrare per il restante periodo a condizione che nell'atto o contratto di acquisizione delle superfici venga espressamente previsto il trasferimento dell'impegno a carico dei subentranti, ovvero rilasciata da questi ultimi specifica dichiarazione di conoscenza dell'obbligo di assunzione degli impegni per il periodo vincolativo residuo.
11. Come previsto all'art. 3 comma 5 del Reg. (UE) n. 2022/1173 per il quale *Nel caso in cui un'azienda sia ceduta da un beneficiario a un altro beneficiario, gli Stati membri prendono in considerazione una sola domanda di aiuto per quell'azienda nell'anno in cui è avvenuta la cessione*; se la domanda è presentata dal cedente, il pagamento sarà erogato al cessionario a condizione che:
- a) Il subentrante, entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, deve costituire il fascicolo aziendale e di domanda nonché darne comunicazione al Servizio regionale di competenza. Il cedente e il subentrante sono tenuti al rispetto delle disposizioni che a tale riguardo potranno essere definite dall'Organismo Pagatore AGEA.
 - b) il cessionario informa l'autorità competente dell'avvenuta cessione;
 - c) il cessionario presenta tutti i documenti giustificativi richiesti dall'autorità competente;
 - d) l'azienda ceduta soddisfa tutte le condizioni per la concessione del sostegno.
12. Dopo che il cessionario ha comunicato il subentro in azienda e richiesto il pagamento del sostegno, tutti i diritti e gli obblighi del cedente, risultanti dal legame giuridico tra il cedente e l'autorità competente per effetto della domanda, sono conferiti al cessionario.

Pagamento dell'aiuto

13. L'aiuto può essere erogato in un'unica soluzione nel momento in cui è verificato il rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 2021/2016, e/o con un anticipo da erogarsi anteriormente al 1 dicembre e non prima del 16 ottobre dell'anno di presentazione della domanda di pagamento, (articolo 44 comma 2 del regolamento (UE) n. 2021/2016), fatto salvo per le domande estratte a campione, per le quali la liquidazione potrà avvenire



successivamente alla chiusura del controllo stesso. Il saldo deve avvenire entro il 30 giugno 2024.

Riduzioni ed esclusioni

14. In materia di applicazione delle riduzioni ed esclusioni a carico dei richiedenti gli aiuti previsti SRA01 del PSNP 2023/27, si fa riferimento a quanto disposto dalla normativa regionale, ed al regolamento delegato (UE) n. 2022/1172 e dal regolamento (UE) di esecuzione 2022/1173.
15. In tutti i casi è fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali ed in particolare quelle previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 per i casi di dichiarazioni non conformi al vero o uso di atti falsi.

Errori palesi

16. Per le domande afferenti l'intervento oggetto del presente bando, il richiedente può chiedere la correzione di errori palesi conformemente alle disposizioni dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 2022/1173 che precisa che le domande possono essere modificate in qualsiasi momento dopo la presentazione in caso di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede. Sono errori palesi solo quegli errori che possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo.
17. Pertanto, al fine di garantire un'omogenea applicazione delle procedure di selezione ed una uniforme gestione degli errori palesi sono individuate alcune possibili situazioni che possono essere ricondotte a tale condizione e precisamente:
 - a) problemi di natura informatica che abbiano comportato un'errata compilazione della domanda, se avvalorati da AGEA-SIN;
 - b) conto corrente errato;
 - c) errori di "rovescino" nei numeri;
 - d) data di inizio e/o di fine impegno errati;
 - e) informazioni contraddittorie che emergono nell'analisi puntuale della documentazione eventualmente allegata o da banche dati in possesso della pubblica amministrazione;
 - f) supero all'interno di una particella dichiarata da un unico beneficiario;
 - g) utilizzi plurimi dichiarati per una stessa particella;
 - h) informazioni derivanti da banche dati che sono vincolanti per la liquidazione, per le quali in domanda sia stato possibile indicare dati difformi;
 - i) particelle in anomalia a causa di frazionamenti precedentemente non gestiti dal SIAN;



- j) spostamento di una particella a premio e viceversa, fermo restando la superficie a premio richiesta.
18. Inoltre, nel caso degli errori palesi si dovrà tenere conto anche delle circolari specifiche emanate dall'OP AGEA o ad altre disposizioni che lo stesso organismo riterrà di emanare. Tutte le situazioni che vengono ricondotte ad errori palesi possono essere corrette solo su richiesta formale del richiedente/beneficiario.
19. A tal fine è necessario che il richiedente/beneficiario presenti una specifica richiesta allegando, se del caso, una documentazione che offra un quadro veritiero e completo della situazione oggetto di errore, che contenga almeno i seguenti elementi:
- numero della domanda in cui l'errore è stato commesso;
 - descrizione dell'errore o della circostanza segnalata, con sufficiente grado di dettaglio e motivazioni in base alle quali si richiede di riconoscere il carattere di errore palese;
 - eventuale copia dei documenti necessari ad una valutazione di merito.
20. Il funzionario istruttore che riceve tale richiesta ne valuta la ricevibilità e decide in ordine alla possibilità di correzione. Eventuali decisioni di non accoglimento della richiesta di riconoscimento dell'errore palese è comunicata al richiedente mediante parere scritto che deve contenere per ogni singolo elemento proposto alla correzione, la motivazione del non riconoscimento di errore palese, specificando quali elementi e/o fattori sono stati valutati e presi in considerazione, nonché il funzionario responsabile dell'istruttoria.
21. Nei casi di positivo accoglimento della richiesta di riconoscimento di errore palese, al richiedente/beneficiario sono comunicati i termini entro cui procedere alla correzione dell'errore. Trascorso tale termine il richiedente/beneficiario decade da qualsiasi ulteriore successiva possibilità di modifica di errore.
22. La Regione tiene una registrazione di chi ha richiesto il riconoscimento dell'errore palese, necessario a verificare la reiterazione dell'errore da parte di un beneficiario.
23. Non possono rientrare nella definizione di errore palese le seguenti situazioni:
- a) gli errori commessi in modo reiterato dallo stesso beneficiario anche in annate diverse, compiuti esclusivamente per dimenticanza/negligenza del richiedente (escludendo quindi i casi in cui intervengano cause di natura procedurale, difetti di funzionamento del sistema informatico etc.);
 - b) gli errori riscontrati in presenza di una qualsiasi precedente comunicazione effettuata dall'Amministrazione al richiedente e/o al CAA mandatario (avvisi o segnalazioni, verbali, check-list, comunicazioni di anomalie, comunicazioni di effettuazione del controllo in loco, ecc.);
 - c) la domanda carente di informazioni minime necessarie a definirne la ricevibilità (ad esempio: domanda presentata fuori termine, domanda priva di firma, ecc.);
 - d) la parziale o totale assenza di superfici o capi richiesti a premio.



Disposizioni

- 25 Per quanto attiene l'intervento SRA01 del PSNP 2023/27, le disposizioni previste dal presente bando possono essere sospese, modificate o integrate in qualsiasi momento da parte della Giunta regionale o per essa da parte dell'Autorità di Gestione regionale, senza che per questo possano essere vantati diritti o pregiudiziali nei confronti dell'Amministrazione regionale, dell'OP AGEA o della Commissione UE.
- 26 Al fine di agevolare la candidatura al presente avviso è istituito sul sito istituzionale della Regione Molise nell'area tematica Agricoltura e Foreste, PSR Molise, un apposito HELP DESK all'interno del quale sono pubblicati i chiarimenti susseguenti alle specifiche richieste (FAQ) da inoltrare al seguente indirizzo e-mail: adgpsr@regione.molise.it

Informativa sul trattamento dei dati personali

- 27 I dati personali saranno trattati conformemente al decreto legislativo 196/2003, da ultimo modificato dal decreto legislativo 101/2018 che adegua la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679.
- 28 Il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del procedimento.